

# MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 13 Luglio '22  
Ai Signori Clienti  
Loro Sedi

CIRCOLARE 11 / 2022

- ✓ DL 30.4.2022 n. 36 (ulteriori disposizioni per l'attuazione del PNRR), conv. L. 29.6.2022 n. 79 - Principali novità

## PREMESSA

Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19. Il DL 30.4.2022 n. 36 è entrato in vigore l'1.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Il DL 30.4.2022 n. 36 è stato convertito nella L. 29.6.2022 n. 79, pubblicata sulla *G.U.* 29.6.2022 n. 150 ed entrata in vigore il 30.6.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario. Di seguito vengono analizzate le principali novità del DL 30.4.2022 n. 36, come modificato e integrato in sede di conversione nella L. 29.6.2022 n. 79.

## ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Mediante l'art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese. La disciplina non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione in legge del DL 36/2022.

### Ambito Soggettivo

A decorrere dall'1.7.2022, sono tenuti all'emissione di fattura elettronica via SdI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;

- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i restanti soggetti.

### **Moratoria Dei Termini Di Trasmissione Della Fattura Elettronica Per Il Terzo Trimestre 2022**

Gli operatori in "regime di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022, non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

### **SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE DI PAGAMENTO**

Per effetto dell'art. 18 co. 1 del DL 36/2022 convertito, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall'1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali", i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate. L'obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio). Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione appare ipotizzabile quando, fin dall'inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).

## **Sanzioni**

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81. È espressamente esclusa, tuttavia, l'applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

## **Accertamento Delle Violazioni**

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

## **SISMABONUS ACQUISTI CON SUPERBONUS DEL 110% - STIPULA DEL ROGITO ENTRO IL 31.12.2022**

Per effetto dell'art. 18 co. 4-ter del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, il fruitore del c.d. "sisma bonus acquisti" di cui all'art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 nella misura potenziata al 110% potrà – a determinate condizioni – beneficiare di un più ampio arco temporale per la stipula dell'atto di acquisto dell'immobile, il quale andrà in ogni caso finalizzato entro il 31.12.2022.

Nello specifico, tale proroga opererà nelle sole ipotesi in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:

- sia stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita entro il 30.6.2022 (con regolare registrazione del contratto medesimo);
- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura (con maturazione del relativo credito d'imposta);
- vi sia stato l'ottenimento della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, del collaudo degli stessi, nonché dell'attestazione del collaudatore statico volta ad asseverare il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l'immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

## **COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, ANTISISMICI E "BONUS MOBILI"**

Modificando l'art. 16 co. 2-*bis* del DL 63/2013, l'art. 24 co. 1 del DL 36/2022 convertito stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all'art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. "*bonus mobili*"), devono essere trasmesse telematicamente all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati, alla conclusione degli stessi, al fine del loro monitoraggio. Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall'art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-*bis ante* modifiche introdotte dal DL 36/2022).

## **STANZIAMENTI PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE TURISTICHE E AGENZIE DI VIAGGIO**

Ai sensi dell'art. 38 del DL 36/2022 convertito:

- le risorse stanziare per il credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all'art. 4 del DL 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere di cui al precedente art. 1 del DL 152/2021;
- l'importo di 100 milioni di euro per il finanziamento, per il 2022, del credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all'art. 1 co. 13 del DL 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai *tour operator* per accedere al credito d'imposta di cui all'art. 4 del DL 152/2021.

## **CONTRIBUTO A INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PISCINE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER PRODURRE ENERGIE RINNOVABILI**

L'art. 24-*bis* del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento per il 2023 di un contributo in conto capitale:

- alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e agli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 55 del Regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;

- per progetti di investimento, nel limite massimo di un milione di euro, finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni prescritte dal citato Regolamento e l'importo massimo è fissato nell'80% dei costi ammissibili.

#### **Provvedimento attuativo**

I criteri e le modalità di attuazione di tale misura agevolativa saranno stabiliti con un successivo decreto interministeriale.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE ZES - AMPLIAMENTO**

L'art. 37 co. 2 del DL 36/2022 convertito ha esteso il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall'art. 5 co. 2 del DL 91/2017, alle seguenti fattispecie:

- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

### **ULTERIORE PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI**

L'art. 42 del DL 36/2022 convertito ha modificato l'art. 389 del DLgs. 14/2019:

- rinviando al 15.7.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- abrogando il co. 1-*bis* del medesimo articolo, in ragione dell'eliminazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad opera del D.lgs. 17.6.2022 n. 83 (nuovo decreto correttivo, anch'esso in vigore dal 15.7.2022) e dell'integrale riscrittura del titolo II, parte prima, del DLgs. 14/2019, con inserimento della disciplina della composizione negoziata della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del D.lgs. 14/2019).

#### **Rinvio Del Codice Della Crisi**

A causa dell'emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all'1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. "liquidità", conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).

L'art. 42 del DL 36/2022 convertito ha, quindi, ulteriormente rinviato l'entrata in vigore del D.lgs. 14/2019 al 15.7. 2022. La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di

recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. “*Insolvency*”), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi introdotte con il nuovo decreto correttivo (D.lgs. 17.6.2022 n. 83, anch’esso in vigore dal 15.7.2022).

### **Strumenti Di Allerta E Composizione Assistita Della Crisi**

L’art. 42 del DL 36/2022 convertito ha, inoltre, abrogato il co. 1-*bis* dell’art. 389 del D.lgs. 14/2019. Quest’ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all’art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l’entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del D.lgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi. L’abrogazione del co. 1-*bis* dell’art. 389 del D.lgs. 14/2019 viene adesso giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell’allerta – come originariamente concepita – e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell’OCRI. A tal proposito, si ricorda che il D.lgs. 17.6.2022 n. 83, nuovo correttivo del Codice della crisi, in vigore dal 15.7.2022, contempla l’integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

- della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
- delle segnalazioni – già previste dalla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l’attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrere dei presupposti) all’imprenditore e all’organo amministrativo.

Per effetto delle modifiche apportate dal suddetto decreto correttivo (D.lgs. 17.6.2022 n. 83), deve altresì ritenersi superato quanto previsto dall’art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “*Sostegni*”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinvitava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all’art. 15 del D.lgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).

Cordiali Saluti

Montoro & Partners